CAMERA DEI DEPUTATI N. **1090**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URZÌ, CARETTA, CIABURRO, DE BERTOLDI, DE CORATO, GARDINI, GIORDANO, LAMPIS, MURA

Disposizioni concernenti il porto di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti per autodifesa nelle aree caratterizzate dalla presenza di grandi animali selvatici predatori

Presentata il 13 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La gestione dei grandi animali selvatici predatori nei luoghi di originario insediamento e, con particolare allarme, in quelli di reintroduzione artificiale negli ultimi anni – il progetto più noto è denominato « *Life Ursus* » – impone una radicale presa di coscienza, anche in una dimensione più ampia rispetto all'area in cui tale fauna sta mostrando problematicità, in merito alla convivenza con la popolazione residente e con le attività economiche agricole e di allevamento.

L'approccio deve essere diversificato sia sotto il profilo del recupero del valore originario dei progetti di reinserimento dei grandi predatori, che non dovevano condurre in ogni caso a sovrappopolazioni locali come accaduto nel Trentino orientale, sia sotto il profilo della predisposizione di strumenti di supporto a favore delle attività economiche che per prime hanno subìto i rischi dell'esposizione agli attacchi da parte di orsi e lupi, con una scia di aggressioni ai capi di bestiame e danni alle colture e alle infrastrutture nei territori di montagna.

Infine, il quadro già allarmante è stato aggravato dall'uccisione da parte di un orso di un uomo di 26 anni, Andrea Papi, durante un allenamento sportivo lungo un sentiero di montagna in Val di Sole, in provincia di Trento. Il caso drammatico ha richiamato l'attenzione, anche oltre i confini del territorio regionale, su un fenomeno evidentemente sfuggito di mano e che mostra i suoi effetti anche sul piano della sicurezza e incolumità personale.

Il 10 novembre 2022, nel corso dell'esame di uno dei primi provvedimenti della corrente legislatura (atto Camera n. 5), la Camera dei deputati ha impegnato il Governo « ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo (...) al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti ad opera della fauna selvatica ». L'ordine del giorno n. 9/5-A/35 ha evidenziato che « in particolare nel territorio regionale del Trentino-Alto Adige si è assistito a una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi; gli stessi hanno rappresentato in Alto Adige una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in Trentino si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi; le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno assunto posizioni di richiamo delle istituzioni al tema dei grandi predatori; il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica; la discussione sul tema dei grandi predatori e della fauna selvatica in contesti antropizzati e dediti ad agricoltura e allevamento interessa diffusamente numerosi contesti italiani spesso anche per i risvolti sulla sicurezza delle persone ».

L'ordine del giorno approvato ha, quindi, richiamato sia i rischi per la sicurezza dell'uomo sia quelli cui si trovano esposte le attività economiche, turistiche, agricole e di allevamento.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta « direttiva *habitat* » regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali su scala europea e all'articolo 16 prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli *habitat* naturali, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere *a)* e *b)*, per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico, quali la sanità, la sicurezza e l'economia.

Il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, avvalendosi del citato articolo 16 della direttiva *habitat*, ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere *a)* e *b)*, concernenti, rispettivamente, la tutela delle specie faunistiche, la tutela delle specie vegetali e i prelievi.

Le iniziative adottate dal Governo e dal Parlamento successivamente all'emanazione del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono andate in questa direzione, ma ora si rende necessario agire concretamente e rapidamente per garantire la sicurezza personale dei residenti nelle aree a rischio e dei frequentatori della montagna.

Sulla base delle richiamate considerazioni, la presente proposta di legge prevede la legalizzazione dell'uso di nebulizzatori di sostanze irritanti per autodifesa contro gli orsi, ossia le versioni più potenti dei nebulizzatori al peperoncino usati per l'uomo, che sono attualmente utilizzati in tutti i grandi parchi mondiali ma non sono ancora stati adottati in Italia nelle aree di insediamento problematico dei grandi predatori. Di fronte al pericolo rappresentato da un grande predatore la condizione peggiore è quella di non avere mezzi di difesa.

Non lasciare soli i residenti delle aree in cui si manifesta il fenomeno sopradescritto deve essere considerata una priorità assoluta per le istituzioni. La presente proposta di legge è un primo passo, al quale dovrà

seguire un intervento di revisione del progetto *Life Ursus*. Tra il 1999 e il 2002, infatti, in virtù di questo progetto avviato fra il Parco Adamello-Brenta, la provincia autonoma di Trento e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, usufruendo di un finanziamento dell'Unione europea, fu rilasciato un ristretto numero di orsi nati in libertà in Slovenia meridionale al fine di ricostituire un nucleo vitale di plantigradi nelle Alpi Centrali. In esito a questo progetto oggi si contano oltre cento esemplari, tutti concentrati nel Trentino occidentale, una zona ad antropizzazione diffusa, nonostante il progetto *Life Ursus* prevedesse una diffusione delle colonie di orsi anche nelle regioni contermini e, comunque, una diffusione degli stessi nel territorio.

La gestione del patrimonio dei grandi predatori impone interventi non più rinviabili e in linea con tutte le più recenti iniziative intraprese dal Governo, ma in ogni caso qualsiasi provvedimento, compreso il trasferimento di gruppi di orsi, non risolverà il tema della convivenza nel territorio.

Negli ultimi anni, proprio in seguito al ripopolamento della zona, si sono registrate decine di aggressioni di orsi ai danni dell'uomo nelle località di Rabbi, Pinzolo, Cadine, Monte Peller e Andalo, che solo per puro caso non hanno avuto esiti mortali. Sino alla richiamata aggressione letale a danno di Andrea Papi.

Mettere a disposizione strumenti di difesa personale ai residenti e ai frequentatori della montagna significa predisporre strumenti concreti, che non esauriscono evidentemente il tema della gestione dei grandi animali selvatici predatori ma che rappresentano una prima precisa risposta a una forte richiesta di sicurezza che proviene dalle popolazioni locali, ispirata dall'esperienza positiva maturata in numerosi Stati esteri con un naturale insediamento di orsi nei parchi naturali, nei quali il possesso di nebulizzatori di sostanze irritanti per autodifesa costituisce addirittura un obbligo per i frequentatori.

La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede al comma 1 la facoltà, per i frequentatori di aree di montagna caratterizzate da alto rischio di aggressioni da parte di grandi animali selvatici, di utilizzare strumenti di autodifesa, le cui specifiche tecniche sono stabilite dal successivo comma 2. Il comma 3 prevede che le prefetture – Uffici territoriali del Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate e sentiti i comuni, individuino i territori nei quali è consentito il porto e l'utilizzo di tali strumenti di autodifesa. Il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità di trasporto degli strumenti di autodifesa, mentre il comma 5 estende ai nebulizzatori di sostanze irritanti per autodifesa contro i grandi animali selvatici predatori le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009. Infine, il comma 6 reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Chiunque si trova in aree caratterizzate dalla presenza di grandi animali selvatici predatori, individuate ai sensi del comma 3, è autorizzato a far uso, in caso di rischio di aggressione da parte dei medesimi animali, di nebulizzatori contenenti un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum*, che non hanno l'attitudine a recare offesa alla persona, finalizzati a dissuaderne l'attacco.

2. I nebulizzatori di cui al comma 1 devono essere portati in maniera visibile, devono essere di pratico e immediato utilizzo e devono avere le seguenti caratteristiche:

a) contenere una miscela di sostanze non superiore a 500 grammi;

b) contenere una percentuale di *oleoresin capsicum* disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di *capsaicina* e *capsaicinoidi* totali pari al 2,5 per cento;

c) avere una gittata utile fino a 12 metri;

d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;

e) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici.

3. Le prefetture – Uffici territoriali del Governo individuano, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate e sentiti i comuni, i confini delle aree nelle quali è consentito il porto e l'utilizzo dei nebulizzatori di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasferimento dei nebulizzatori di cui al comma 1 dal luogo di residenza all'area entro cui ne è ammesso l'utilizzo e dal luogo di acquisto alla resi-

denza è disciplinato con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0033030